

FALLIMENTI

Più aiuti ai debitori che vanno in concordato preventivo

Il Decreto Sviluppo ha introdotto una revisione del sistema fallimentare: cosa cambia per il concordato preventivo?

Lo scorso 10 settembre è entrata in vigore la riforma della Legge Fallimentare introdotta dal Decreto Sviluppo.

Le novità introdotte per il concordato preventivo hanno come obiettivo quello di ampliare significativamente il ricorso allo strumento concordatario e, quindi, alla composizione negoziale della crisi.

Innanzitutto, è prevista la possibilità per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la mera domanda; la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice. Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, il debitore può beneficiare del blocco automatico delle azioni esecutive: ai creditori per causa anteriore non è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari né acquisire privilegi.

Inoltre le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Questa norma ha come scopo quello di consentire all'imprenditore in crisi di bloccare le azioni dei creditori "aggressivi" e predisporre con maggior serenità il piano concordatario.

Il nuovo articolo 169bis della legge fallimentare disciplina poi la sorte dei contrati

pendenti prevedendo che l'imprenditore può chiedere l'autorizzazione del Tribunale "a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso". In tal caso, il contraente in bonis ha diritto ad un indennizzo soggetto però alla falcidia concordataria. Con l'introduzione dell'art. 182 quinquies si consente al debitore che deposita il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti prededucibili (eventualmente garantiti da pegno o ipoteca) funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Una disciplina specifica viene anche introdotta per i concordati con continuità aziendale, vale a dire i concordati per i quali il piano prevede la "prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore" ovvero "la cessione dell'azienda in esercizio" ovvero "il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione". In questi casi i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'impresa, in presenza di specifici requisiti, potrà partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici e partecipare ad Associa-

zioni temporanee d'impresa.

Quanto agli accordi di ristrutturazione già previsti dall'articolo 182bis della legge fallimentare, sono previsti termini più vantaggiosi per il debitore per il pagamento dei creditori non aderenti: il pagamento può, infatti, essere previsto fino a 120 giorni dall'omologa per i crediti già scaduti e fino a 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Con riguardo alla figura del professionista chiamato ad asseverare il business plan, è stabilito, una volta per tutte, che la nomina spetta al debitore. Il professionista non dovrà essere legato all'impresa né a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tale da compromettere l'indipendenza di giudizio.

E', inoltre, introdotto il nuovo reato di "falso in attestazioni e relazioni" di cui risponderà il professionista che abbia riportato informazioni false od omesse di riferimento informazioni rilevanti.

La legge di conversione, ha, infine, completamente stravolto l'articolo 178 della "fallimentare", introducendo il concetto che l'assenza del voto da parte del creditore equivale all'assenso alla proposta concordataria, cosiddetto "silenzio assenso".

Avv. Luciana Cipolla
Studio Legale La Scala

COMPUTER

Chi mette i dati nella "nuvola" li protegga bene

Si parla tanto di "cloud computing": ma come sono protetti i nostri dati archiviati nella nuvola?

Il cloud consente di usufruire di servizi informatici efficienti senza doversi dotare di particolari strumenti hardware e software. Le soluzioni offerte sono spesso più flessibili ed economiche rispetto a quelle che si possono avere in-house, ma possono comportare il rischio di una potenziale perdita di controllo sui propri dati. Alcune tecnologie cloud sono quelle utilizzate dai servizi di posta elettronica o da molte delle funzioni e delle "app" offerte dagli smartphone. Il cloud, diffuso a livello internazionale, non ha una normativa uniforme per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei dati nella "nuvola". Prima di optare per un certo tipo è bene verificare la quantità e tipologia di dati da externalizzare, valutando gli eventuali rischi di danneggiamento, perdita o accessi illeciti. Il fornitore di servizi cloud deve adottare sistemi di protezione più evoluti rispetto a quelli che potrebbe permettersi il singolo utente contro virus, attacchi hacker o altri pericoli simili.

Avv. Silvia Savigni
Studio legale
Pederzoli Savigni Zamparini

CONDOMINIO

Fare attenzione a non violare il domicilio di tutti

Abito in un condominio in cui vi è una stanza adibita a lavanderia a cui parte dei condomini hanno accesso; un inquilino mi ha prestato la sua chiave per farne una copia così da avere accesso al locale.

Mentre facevo il bucato si è presentato il proprietario/amministratore del palazzo, dicendomi che stavo facendo una violazione di domicilio. E' così?

La lavanderia è di certo inquadrabile tra le appartenenze dell'abitazione altrui, suscettibili di violazione. In questo caso, prima di tutto manca il dolo. Lei si è trattenuto in quel locale in assoluta buona fede, senza inganno (le era stato concesso di duplicare la chiave da parte di uno dei proprietari) e senza sapere che qualcun altro degli aventi diritto poteva non essere d'accordo. Se dovesse accedere alla lavanderia anche ora che le è nota la contrarietà del proprietario/amministratore, potrebbe invece ritenersi sussistente la violazione di domicilio. Il dissenso di uno solo degli aventi diritto è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione nel locale e quindi quel divieto la cui inosservanza costituisce reato.

Avv. Barbara Bruno
Studio legale Avv. Barbara Bruno

EDILIZIA

Come sfruttare tutti gli spazi del "Piano casa"

In quali casi è possibile incrementare la percentuale del 20% di ampliamento prevista dal "piano casa"?

La legge della Regione Veneto n. 13/2011, che ha apportato modifiche alla precedente legge definita "Piano casa", prevede il termine del 30-11-2013 per la presentazione delle istanze ed è sempre applicabile per la prima casa d'abitazione, al di fuori del centro storico, mentre per le altre destinazioni è integrata dalle norme dei singoli comuni. La norma stabilisce la possibilità di ampliare del 20% il volume dell'edificio se residenziale e la superficie negli altri casi. Questa percentuale può essere incrementata del 10% se l'intervento prevede l'uso di fonti energetiche rinnovabili, con potenza superiore a 3 kw, e di un'ulteriore 15% in caso di riqualificazione energetica complessiva che porti l'edificio residenziale in classe B. Inoltre, può consentire interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziali, con la possibilità di incrementare del 40% il volume o la superficie, seguendo nella progettazione e realizzazione principi di architettura sostenibile.

Arch. Doris Alberti
Studio di Architettura
Progetto Habitat

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it